

## **PREMESSA**

**La responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.**

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto una nuova responsabilità a carico delle società, degli enti forniti di personalità giuridica e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La responsabilità è di tipo amministrativo, ma discende e dipende dalla verifica di uno dei reati specificatamente indicati dal Decreto.

Quando figure apicali come legali rappresentanti, amministratori, dirigenti o anche semplici dipendenti commettono uno dei reati-presupposto tassativamente previsti dal Decreto, allora per il reato stesso è responsabile anche la società qualora sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La responsabilità della società quindi si aggiunge alla responsabilità personale del soggetto che abbia commesso il fatto. Pertanto, a prescindere dalle vicende processuali riguardanti quest'ultimo, la società subisce un processo penale per l'accertamento dell'illecito amministrativo, e dall'esito di tale processo anche la società può vedersi infliggere delle specifiche sanzioni: da quella fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Lo stesso Decreto introduce alcune misure preventive che se efficacemente adottate dalla società, escludono che quest'ultima debba rispondere di un qualsiasi reato (ferma restando l'eventuale responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso il fatto).

Le misure preventive previste dal Decreto sono costituite dai c.d. Modelli di organizzazione, gestione e controllo: ovvero documenti con i quali la società si detta determinate regole da rispettare in tutte le attività svolte, al fine di prevenire e rendere tendenzialmente impossibile la commissione dei reati indicati nel Decreto.

Se tali Modelli risultano adottati e realmente ed efficacemente attuati, la società potrà ottenere - nei suoi confronti, e cioè a prescindere dalla responsabilità della persona fisica che abbia commesso il fatto - l'archiviazione del procedimento ovvero una sentenza di non luogo a procedere ovvero una sentenza di esclusione della propria responsabilità amministrativa.


**1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

SCHEMA	
<b>FUNZIONI</b>	Area Amministrativa, Finanziaria, contabile, commerciale e produttiva
<b>RISPONDE A</b>	DIRETTORE GENERALE
<b>COLLABORA CON</b>	Stakeholders, Revisore, Consulenti, ODV
<b>COMPOSTA DA</b>	Funzionari, consulenti

SSV per la sua particolare struttura organizzativa e per l'attività specifica che svolge, si presenta con un profilo di rischio omogeneamente riferibile alle tre aree di funzionamento in cui si esprime il proprio Lay-out decisionale ed operativo.

In particolare i profili di rischio più strettamente connessi agli ambiti amministrativi possono ragionevolmente estendere la propria influenza anche nelle aree più operative e connesse al core business aziendale. La possibilità che si verifichino ipotesi di reati-presupposto il cui ambito è più specificatamente identificabile nell'area Amministrativa è pertanto presente anche nelle altre due aree-funzioni aziendali.

**1.1 Schema di funzionamento e aree di influenza.**



**2. Reati e condotte sanzionabili e misure di prevenzione.**

Nella sezione che segue viene analizzato il reato presupposto oggetto di azione di prevenzione da parte dell'Ente e le conseguenti misure ritenute idonee ad evitarne il suo verificarsi.

Stazione Sperimentale del Vetro pertanto sulla base della profilazione del rischio effettuata può essere esposta ai seguenti rischi-reato:

**Art. 24 d.lgs 231/01. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**c.p. art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Condotta illecita**

Il legislatore mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sotto il profilo temporale del successivo momento della loro utilizzazione.

La condotta punita consiste nel non destinare il finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione.

**c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Condotta illecita**

Il legislatore mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati.

La condotta punita presuppone l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione (che può estrinsecarsi nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere) ovvero l'omissione di informazioni dovute.

**c.p. art. 640. Truffa.**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
  - 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

#### **Condotta illecita**

La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto. La condotta punita presuppone il ricorso ad artifici o raggiri che inducano in errore, come, ad esempio, quando vengano formati documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

#### **c.p. art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### **Condotta illecita**

Il legislatore mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati.

La condotta punita è modellata sullo schema della truffa, in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione, e presuppone il ricorso ad artifici o raggiri che inducano in errore lo Stato o l'ente pubblico.

#### **c.p. art. 640-ter. Frode informatica.**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

#### **Condotta illecita**

La condotta consiste nell'alterazione del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

**Art. 24 bis d.lgs 231/01.**

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'*articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

**c.p. art. 491-bis. Documenti informatici.**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

**Condotta illecita**

Vengono punite le falsità che abbiano ad oggetto un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

**Art.25 d.lgs 231/01**

**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e *346-bis del codice penale*, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. <sup>(15)</sup>
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. <sup>(14)</sup>
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). <sup>(16)</sup>
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

c.p. art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2).

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4).

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**c.p. art. 317. Concussione.**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

### **Condotta illecita**

Bisogna prestare attenzione alla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'attività di un ente, anche di diritto privato (si pensi alla banca) può rientrare nella nozione di pubblico ufficiale: ad esempio, normalmente, la banca è un ente privato ed i suoi funzionari non sono pubblici ufficiali, ma quando la banca incassa i pagamenti di imposte svolge attività pubblica ed i suoi funzionari assumono la veste di pubblici ufficiali.

#### **c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

#### **c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

### **Condotta illecita**

Quella descritta nel presente art. 318 e 319 c.p. è la c.d. *corruzione attiva*, che si verifica quando il dipendente o l'amministratore dell'ente corrompe il pubblico ufficiale per far ottenere all'ente qualche beneficio.

#### **c.p. art. 319-bis. Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

#### **c.p. art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

### **Condotta illecita**

Il pubblico ufficiale che riceve denaro per compiere o non compiere un atto d'ufficio o per compiere un atto contrario al suo ufficio è punito con maggior severità quando l'atto viene realizzato per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

Peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010, il reato in esame non sanziona penalmente le sole condotte di colui che esercita funzioni giudiziarie, ma è configurabile in presenza di un qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo pone in essere.

#### **c.p. art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

### **Condotta illecita**

Occorre sottolineare che la figura di incaricato di pubblico servizio è una figura di particolare ampiezza che abbraccia tutte quelle attività pubbliche che, pur prive di autorità di imperio, sono dotate dei requisiti di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale.

**c.p. art. 321. Pene per il corruttore.**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Condotta illecita**

La condotta sanzionata in questa norma è quella di chi cerca di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, senza riuscirci, in quanto l'offerta non viene accettata dal suo destinatario.

**c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Condotta illecita**

Le disposizioni penali sopra descritte si applicano anche qualora il soggetto che viene corrotto appartenga ad Organi istituzionali della Comunità Europea, o ad organizzazioni pubbliche internazionali, che vengono, pertanto, assimilati ai pubblici ufficiali.

Si precisa che, ai sensi del comma 2, il corruttore (art. 321 c.p.) o colui che pone in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 2) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo, nonché per fatti commessi nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria.

**Art. 25-ter d.lgs 231/01.**

**Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) (.....)
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**c.c. art. 2621. False comunicazioni sociali.**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Condotta illecita**

Esposizione in bilancio di fatti falsi od omissione di informazioni dovute al fine di far conseguire alla società un indebito beneficio.

**c.c. art. 2621-bis. Fatti di lieve entità.**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**c.c. art. 2625. Impedito controllo.**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Condotta illecita**

La condotta che rileva ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 è quella descritta nel secondo comma, cioè la condotta degli amministratori che nascondono od esibiscono documentazione alterata o parziale, ostacolando così l'attività di controllo degli organi sociali e della società di revisione e cagionando un danno ai soci.

**c.c. art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Condotta illecita**

La condotta punita consiste nel restituire un conferimento dovuto o liberare i soci dall'obbligo di effettuare detti conferimenti.

**c.c. art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Condotta illecita**

La legge punisce la distribuzione di utili non effettivamente percepiti dalla società o che la legge destina a riserva e la ripartizione di riserve che la legge non consente di distribuire.

**c.c. art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Condotta illecita**

Tale condotta deve essere volontariamente e coscientemente posta in essere esclusivamente dagli amministratori o da persona da questi incaricata e può essere sanzionata soltanto se realizzata nell'interesse della società. La condotta si perfeziona in tutte le circostanze in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi stabiliti, le azioni della società, riducendo il capitale sociale.

**c.c. art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Condotta illecita**

Tale condotta, perseguibile solo a querela della persona offesa, può essere commessa soltanto dagli amministratori e si estende a tutte le violazioni di disposizioni di legge poste a tutela dei creditori.

**c.c. art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

### **Condotta illecita**

La legge punisce la condotta dell'amministratore che viola le prescrizioni poste a tutela degli interessi degli amministratori dall'art. 2391 c.c., il quale obbliga l'amministratore a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

#### **c.c. art. 2632. Formazione fittizia del capitale.**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

### **Condotta illecita**

La legge punisce l'artificiosa formazione del capitale sociale con conferimenti e crediti sopravvalutati.

#### **c.c. art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **c.c. art. 2635. Corruzione tra privati.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

### **Condotta illecita**

La fattispecie della corruzione tra privati è subordinata nella sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste:

i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;

ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala *gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

È inoltre disposto un inasprimento della pena, che prevede ora la reclusione da uno a tre anni, assegnando alla fattispecie di "corruzione tra privati" un carattere di maggior disvalore rispetto al reato affine di "infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.).

Va infine menzionato che, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Da ultimo si evidenzia la circostanza per cui il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

#### **c.c. art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati.**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### **c.c. art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### **Condotta illecita**

La legge punisce, ad esempio, l'amministratore delegato che presenta all'assemblea atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nel contenuto, allo scopo di indurre l'assemblea ad una determinata decisione.

**Art. 25-septies d.lgs 231/01.**

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**c.p. art. 589. Omicidio colposo.**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] .

**Condotta illecita**

La L. 3.8.2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, entrato in vigore il 25 agosto 2007, secondo il quale <<in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno>>.

Esso punisce la condotta colposa di chi cagiona la morte o lesioni gravi o gravissime violando le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Per la prima volta è così prevista la punibilità degli enti per delitti perseguibili a titolo di colpa: si tratta di delitti in cui la morte o le lesioni, anche se previsti, non sono voluti e si verificano a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. art. 43, co. 3, c.p.).

Nello specifico, si tratta di una colpa che si palesa, con riferimento all'ente, come colpa di organizzazione, perché integrata da un *deficit* di controllo ovvero da una disorganizzazione dell'ente nella gestione dei rischi di commissione dei reati *de quibus*.

Pur se i reati sono colposi, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono, tuttavia, essere applicate solo se i delitti vengono commessi "nell'interesse o a vantaggio dell'ente". Tale ultima eventualità (che meglio si concilia con una condotta colposa) potrebbe essere ravvisata, ad esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche è accompagnata da un risparmio economico od anche semplicemente da un risparmio di tempo che avvantaggino l'ente.

Detta colpa si potrà ravvisare, così, nell'assenza o nel mancato ammodernamento degli impianti o delle dotazioni di sicurezza, nella mancata predisposizione di strumenti di controllo periodico sullo stato di usura di attrezzature, macchinari o impianti, nella cattiva igiene o nella mancata depurazione degli ambienti di lavoro.

#### **c.p. art. 590. Lesioni personali colpose.**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

#### **Condotta illecita**

La L. 3.8.2007, n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, entrato in vigore il 25 agosto 2007, secondo il quale <<in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno>>.

Esso punisce la condotta colposa di chi cagiona lesioni gravi o gravissime violando le norme sulla sicurezza sul lavoro (per la definizione di lesione grave e di lesione gravissima si veda l'art. 583 c.p.; qui basti evidenziare che il reato sussiste quando dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni).

Per la prima volta è così prevista la punibilità degli enti per delitti perseguibili a titolo di colpa: si tratta di delitti in cui la morte o le lesioni, anche se previsti, non sono voluti e si verificano a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. art. 43, co. 3, c.p.).

Nello specifico, si tratta di una colpa che si palesa, con riferimento all'ente, come colpa di organizzazione, perché integrata da un *deficit* di controllo ovvero da una disorganizzazione dell'ente nella gestione dei rischi di commissione dei reati *de quibus*.



Pur se i reati sono colposi, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono, tuttavia, essere applicate solo se i delitti colposi sono commessi “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”. Tale ultima eventualità (che meglio si concilia con una condotta colposa) potrebbe essere ravvisata, ad esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche è finalizzato ad un risparmio economico od anche semplicemente ad un risparmio di tempo che avvantaggino l’ente.

Detta colpa si potrà ravvisare, così, nell’assenza o nel mancato ammodernamento degli impianti o delle dotazioni di sicurezza, nella mancata predisposizione di strumenti di controllo periodico sullo stato di usura di attrezzature, macchinari o impianti, nella cattiva igiene o nella mancata depurazione degli ambienti di lavoro.

**Art. 25-octies d.lgs 231/01.**

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**c.p. art. 648. Ricettazione.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].

**c.p. art. 648-bis. Riciclaggio.**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

**Condotta illecita**

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione - ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 octies.

Con l'inserimento dell'art. 25 octies, i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno ora comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso in cui non abbiano i requisiti della transnazionalità.

In particolare, quanto al reato di riciclaggio, la legge punisce sia il trasferimento o la sostituzione di denaro o beni di provenienza illecita, sia il compimento di operazioni volte a rendere anche solo difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro o del bene, ad opera di chi non ha preso parte al reato da cui derivano il denaro o il bene.

È necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e lo scopo (ulteriore rispetto alla generica finalità di profitto richiesta per il reato di ricettazione) di far perdere le tracce dell'origine illecita del bene.

**c.p. art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.[c.p. 648-quater] .

**Condotta illecita**

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione - ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 octies intitolato "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" ed entrato in vigore il 14 dicembre 2007.

Con l'inserimento dell'art. 25 octies, i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno ora comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso in cui non abbiano i requisiti della transnazionalità.

In particolare, quanto al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la legge punisce chi utilizza denaro o beni di provenienza illecita nella propria attività economica o finanziaria senza aver preso parte al reato da cui il denaro o i beni derivano.

È necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e lo scopo (ulteriore sia rispetto alla generica finalità di profitto richiesta per il reato di ricettazione, sia rispetto alla finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del bene richiesta per il reato di riciclaggio) di far perdere le tracce della provenienza illecita del bene facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

**c.p. art. 648-ter.1. Autoriciclaggio.**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.



Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Condotta illecita**

il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rispetto al riciclaggio ove la persona utilizza proventi illeciti consapevole della provenienza delittuosa, ma estranea al reato "fonte", l'autoriciclaggio punisce chi commette la condotta delittuosa e successivamente utilizza i proventi illeciti.

**Art. 25-decies d.lgs 231/01.**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**c.p. art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Condotta illecita**

Il legislatore punisce colui che induce la persona che deve rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a dichiarare il falso.

**Art. 25-duodecies d.lgs 231/01.**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

**Art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13).**

-12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

**Condotta illecita**

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il legislatore - in attuazione della direttiva 2009/52/CE - ha inserito il comma 12 bis all'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), prevedendo un aumento di pena per il datore di lavoro che si renda responsabile del reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o muniti di permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato, revocato o annullato, qualora i lavoratori occupati siano più di tre, siano minori o lavorino nelle condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

Nel contempo, il predetto D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 duodecies, facendo sorgere la responsabilità amministrativa in capo alla società anche nel caso in cui questa occupi lavoratori di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare se ricorrono le circostanze aggravanti di cui al comma 12 bis del Testo Unico sull'immigrazione sopra richiamate.

**Art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).**

-3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

-3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

-3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

-5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Art. 2 D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Delitti in materia di dichiarazione**

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Art. 8 D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte**

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Art. 10. D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Art. 11. D.lgs 74 del 10 marzo 2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

##### Riferimenti normativi

La legge n. 179/2017 introduce le “disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”: il c.d. **whistleblowing**.

La nuova legge prevede che i **modelli organizzativi 231**, debbano prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”.

Devono, inoltre, essere previste sanzioni, nel sistema disciplinare per chi viola le misure di tutela del segnalante, e per chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

<b>Misure di prevenzione</b>	
<b>1</b>	✓ Adozione del Codice di comportamento.
<b>2</b>	✓ Diffusione dello stesso fra dipendenti e collaboratori.
<b>3</b>	✓ Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
<b>4</b>	✓ Responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze.
<b>5</b>	✓ Specifiche attività di controllo gerarchico sui documenti da presentare (sia documentazione di progetto, sia documentazione attestante aspetti tecnici).
<b>6</b>	✓ Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.
<b>7</b>	✓ Puntuali attività di controllo gerarchico delle funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società.
<b>8</b>	✓ Controllo dei flussi finanziari, della documentazione aziendale e delle fatture ricevute.
<b>9</b>	✓ Controllo dei collaboratori esterni e della congruità delle provvigioni pagate.
<b>10</b>	✓ Predisposizione di un analitico sistema di controllo sia sull'operato delle singole aree organizzative sia sull'operato del Consiglio d'Amministrazione, anche nel caso in cui il bilancio sia certificato da una società di revisione.
<b>11</b>	✓ Predisposizione di apposite misure di confronto tra i diversi organi istituzionali, il Responsabile Amministrativo e l'O.d.V.
<b>12</b>	✓ Previsione di appositi strumenti che garantiscano l'indipendenza dell'OdV
<b>13</b>	✓ Previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe.
<b>14</b>	✓ Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.

<b>Misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro rif. Reati presupposto pag. 14</b>	
<b>1</b>	Acquisizione del Manuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, redatto ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, quale allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo.
<b>2</b>	Controllo del procedimento di monitoraggio descritto nel Manuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, onde verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione in esso contenute per ciascuna area di rischio espressamente individuata.
<b>3</b>	Controllo dell'effettiva attuazione dei programmi di sicurezza e di protezione dei lavoratori descritti nel Documento di valutazione dei rischi.
<b>4</b>	Definizione di opportune azioni correttive e preventive dei suddetti programmi di sicurezza e di protezione ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
<b>5</b>	Previsione di un idoneo sistema di controllo sulla efficacia e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate.
<b>6</b>	Verifica periodica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sui posti di lavoro.
<b>7</b>	Previsione di periodiche verifiche di aggiornamento della tecnica della prevenzione e della protezione anche in relazione alle possibili migliorie tecnologiche interessanti macchinari e altri strumenti di lavoro ai fini di una maggiore sicurezza.
<b>8</b>	Predisposizione di una rete di garanti collocati nelle diverse fasi del processo decisionale e produttivo, con le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.
<b>9</b>	Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori. In particolare, data la natura colposa dei reati di cui al

	presente art. 25 <i>septies</i> d.lgs 231/01, occorre sensibilizzare i lavoratori sulla cogente necessità, non solo di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e i dispositivi di prevenzione in dotazione e/o a loro disposizione, ma soprattutto di segnalare immediatamente difetti, deperimenti o deficienze in genere di tali strumenti e/o dispositivi di prevenzione.
<b>10</b>	Previsione della partecipazione dell'Organismo di vigilanza alle riunioni periodiche con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico.
<b>11</b>	<p>Predisposizione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al rispetto degli <i>standard</i> tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici e biologici;</li> <li>• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;</li> <li>• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</li> <li>• alle attività di sorveglianza sanitaria;</li> <li>• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;</li> <li>• alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</li> <li>• alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</li> <li>• alle periodiche verifiche della applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</li> </ul>
<b>12</b>	Previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al precedente elenco.

### Controlli dell'Organismo di Vigilanza

1-	Controlli a campione da parte dell'Organismo di Vigilanza delle corrispondenze con le risultanze contabili-amministrative delle informative e/o della documentazione trasmessa agli enti competenti per l'eventuale erogazione di Fondi.
2-	Controlli a campione da parte dell'Organismo di Vigilanza sui flussi finanziari connessi alle erogazioni di fondi pubblici.
3-	Verifiche a campione da parte dell'Organismo di Vigilanza sulle documentazioni relative alle rendicontazioni ed alle istruttorie connesse all'erogazione di Fondi Pubblici.
4-	Verifica con cadenza trimestrale di tutti i movimenti in denaro effettuati.
5-	Verifica almeno trimestrale degli estratti conto delle carte di credito aziendali.

### Comunicazioni all'ODV

DA CHI	CHE COSA	A CHI	QUANDO
<b>Funzionario/ Preposto all'espletamento della pratica</b>	Comunicazioni delle situazioni infrannuali	<b>ODV</b>	Ad ogni predisposizione di situazioni contabili infrannuali
	Comunicazioni semestrali dello stato dei finanziamenti in corso e dei contributi ricevuti. Report specifici erogazioni/finanziamenti.		Ogni sei mesi
	Bozza di bilancio d'esercizio		10 giorni prima della discussione in CdA

Qualsiasi violazione al presente protocollo	Tempestivamente
Mutamenti nelle responsabilità e nelle attività dell'area Amministrativo-finanziario	Tempestivamente
Comunicazioni di contenziosi e/o ricorsi con soggetti che hanno partecipato a bandi o progetti	Ogni trimestre
Mutamenti nell'organizzazione o nelle attività che possono influire sull'attività di tutela della salute e della sicurezza.	Ogni trimestre
Accadimento di infortuni, incidenti, malattie professionali o situazioni che possano presentare una qualsivoglia forma di rischio non disciplinato o non ancora previsto.	Tempestivamente
Qualsiasi violazione al presente protocollo, o informazioni relative alla mancata o solo parziale attuazione del protocollo.	Tempestivamente
Violazioni delle attribuzioni o dei ruoli indicati nel presente protocollo da parte dei soggetti responsabili.	Tempestivamente
Eventuali procedimenti e/o notizie derivanti dall'attività di polizia giudiziaria o da altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 589 e 590 del C.p.	Tempestivamente